

Allegato "E" del N. 18291/7683 Rep.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"CENTRO STUDI RICCARDO MASSA"**

**Art. 1 - COSTITUZIONE**

- 1.E' costituita l'Associazione di promozione culturale denominata "Centro Studi Riccardo Massa" (di seguito, denominata l'Associazione o CSRM).
- 2.L'Associazione assume la forma giuridica dell'Associazione non riconosciuta ed è, pertanto, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
- 3.Il Simbolo della Associazione e contrassegno è deliberato dall'Assemblea.
- 4.L'Associazione non ha scopo di lucro ed i proventi delle sue attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette; l'Associazione, inoltre, non può distribuire utili né direttamente, né indirettamente.
- 5.La durata dell'Associazione è illimitata.
- 6.L'Associazione ha sede legale in Milano.

**ART. 2 – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E FINALITÀ**

1.Il Centro Studi Riccardo Massa si propone di diffondere il pensiero e l'azione di Riccardo Massa, mantenendoli vivi nel dibattito della pedagogia italiana contemporanea quale punto di riferimento e stimolo alla ricerca teorico-dottrinale e pratico-applicativa.

La finalità del CSRM è la promozione di studi pedagogici e di filosofia dell'educazione con particolare attenzione agli ambiti di ricerca che hanno costituito oggetto della riflessione di Riccardo Massa: la fondazione epistemologica della pedagogia e del sapere educativo nelle sue dimensioni strutturali e latenti, la ricostruzione delle maglie di un discorso disperso nei suoi numerosi e variegati orizzonti di senso e campi di applicazione; tale finalità si declina quindi sia nella promozione della ricerca educativa, intesa come luogo privilegiato di congiunzione tra la possibilità di produrre conoscenza e consapevolezza sull'esperienza educativa e la possibilità di costruire teoria pedagogica, sia nell'esercizio di pratiche formative fondate sulla proposta della "Clinica della formazione" da Riccardo Massa elaborata e rivolte a tutte le figure professionali dell'educazione e della formazione.

2.Considerato quanto al comma precedente, allo scopo di restituire il legame indissolubile tra teoria e prassi dell'educazione nel percorso di pensiero e di vita di Riccardo Massa, l'Associazione intende operare secondo tre diretrici di azioni:

- A) Centro di Studio e Documentazione Riccardo Massa", con lo scopo della promozione e organizzazione di cicli di incontri, tavole rotonde, conferenze, seminari, convegni e scambi culturali a livello nazionale ed internazionale, nonché apposita attività editoriale al riguardo;
- B) "Archivio Riccardo Massa", con lo scopo della raccolta a catalogo di materiale bibliografico, notizie, corrispondenza, documenti, articoli, pubblicazioni, studi e ricerche compiuti, nonché delle opere di Riccardo Massa, da destinare alla pubblica consultazione;
- C) "Centro di Ricerca e Formazione Riccardo Massa", con lo scopo della promozione e organizzazione di ricerche sui temi dell'educazione e della formazione, nonché con lo scopo della promozione, supporto e sostegno alla organizzazione di corsi di formazione per tutte le figure coinvolte nella pratica educativa.

3.Per il raggiungimento dei suddetti fini, l'Associazione intende promuovere, in particolare, le seguenti attività:

- a) sviluppo di contatti e forme di collaborazione con interlocutori pubblici e privati che persegano fini analoghi a quelli dell'Associazione;
- b) organizzazione di conferenze, convegni, cicli di incontri, seminari, scambi culturali a livello nazionale e internazionale; predisposizione di borse di studio; presentazione, programmazione e realizzazione di pubblicazioni scientifiche; raccolta di materiale bibliografico e di studio destinato alla pubblica consultazione;
- c) ricerche epistemologiche e metodologiche, sui temi dell'educazione e della formazione, collocate nell'ambito dell'indagine critica e qualitativa all'interno del più ampio orizzonte culturale delle scienze umane e condotte secondo i presupposti teorici e la metodologia della Clinica della formazione;
- d) promozione, supporto e sostegno alla organizzazione di corsi di Dottorato di Ricerca, Master, Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento, sostenuti e realizzati dalle Università fondatrici, secondo ed in conformità alla normativa universitaria, per tutte le figure coinvolte nella pratica educativa;
- e) promozione ed organizzazione di corsi di formazione, inerenti la propria ragione istitutiva e rivolti a tutte le figure coinvolte nella pratica educativa, non attivabili e/o realizzabili in ambito universitario;
- f) percorsi di consulenza e supervisione pedagogiche inerenti la pratica e la ricerca educativa, secondo l'approccio della "Clinica della Formazione";
- g) realizzazione, in tutte le sue fasi, di iniziative nel settore delle comunicazioni sociali attraverso attività editoriali (ad eccezione di quotidiani) di carattere scientifico, divulgativo, didattico e pratico, utilizzando tutte le tecnologie e i mass media disponibili, curando la diffusione anche per via commerciale dei diversi supporti.

4.L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con altre istituzioni, pubbliche o private, nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi ad altre istituzioni.

### **ART. 3 - ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

1.L'Associazione svolge e realizza i propri fini statutari in modo da non ledere le finalità istituzionali delle Università fondatrici e/o degli altri Enti aderenti. In particolare, nell'ambito dei fini associativi, l'ASSOCIAZIONE deve operare in modo da non arrecare pregiudizio al buon nome, all'immagine ed al decoro delle UNIVERSITÀ fondatrici e/o degli altri Enti aderenti.

2.L'Associazione persegue l'interesse comune degli associati implementando le proprie decisioni secondo i principi della correttezza professionale e non mettendo in atto nei confronti delle Università fondatrici e/o degli altri Enti aderenti e degli interessi degli stessi atti di confusione, di denigrazione ovvero altri atti contrari alla correttezza professionale idonei a danneggiare in qualunque modo le Università fondatrici e/o degli altri Enti aderenti.

3.L'Associazione fa assumere agli Associati comportamenti necessari ed opportuni per l'osservanza delle precedenti disposizioni, talché gli stessi non creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi istituzionali e non istituzionali delle Università fondatrici e/o degli altri Enti aderenti tali da poter recare agli stessi un pregiudizio.

#### **ART. 4 – ASSOCIATI**

1. I soci fondatori dell'Associazione sono le persone fisiche e/o giuridiche indicate nell'atto costitutivo del CSRM.
2. Sono, altresì, Associati tutti coloro che partecipano alle attività culturali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono chiedere di aderire all'Associazione, in qualità di Associati, persone fisiche, enti pubblici e privati, organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali e categorie professionali, enti ed istituzioni di istruzione e di formazione professionale, nonché associazioni culturali, assistenziali e similari che, nelle forme dei rispettivi ordinamenti, contestualmente all'adesione, designeranno la propria rappresentanza in seno all'Associazione CSRM, purché si riconoscano nel presente Statuto ed esplicitamente dichiarino la loro ferma volontà di collaborare al raggiungimento dei fini statutari indicati nello stesso.
3. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta. Il rigetto o l'accoglimento della domanda di ammissione devono essere motivati. La delibera è inappellabile.
4. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che può prevedere anche quote minime diverse per varie categorie di Associati.
5. Il conferimento annuale complessivo delle quote dev'essere congruo e proporzionato rispetto al piano annuale di attività approvato dall'Assemblea, tenendo conto delle altre Risorse Economiche e delle Risultanze di Bilancio.
6. La quota associativa per il primo anno è fissata al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo.
7. L'universita' degli Studi di Milano - Bicocca e l'Universita' degli Studi di Milano conferiscono espressamente all'Associazione solo al momento della costituzione una quota una tantum forfettaria nella misura di Euro 10.000,000 (diecimila virgola zero zero zero) cadauno con espressa esenzione del conferimento di quote annuali. Eventuali ulteriori risorse per specifiche iniziative saranno concordate tramite appositi atti scritti tra l'Associazione e ciascuna Universita'.

#### **ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare apposita domanda di adesione; la domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da persona dotata di idonei poteri;
2. La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni; l'Associato garantisce che le proprie attività avverranno secondo criteri di trasparenza, correttezza e lealtà e in conformità a quanto previsto dalla normativa - anche regolamentare – vigente.
3. Le domande di iscrizione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione, che le sottopone tempestivamente al Consiglio Direttivo, che si dovrà esprimere entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Associazione; il conseguimento della qualità di Associato è subordinato all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;

4. L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa, è impegnativa per un anno ed è rinnovata ogni anno, qualora non vengano presentate le dimissioni - a mezzo lettera raccomandata - almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno; le dimissioni non interrompono il decorso dell'anno di iscrizione.

5. Le iscrizioni decorrono dal 1° (primo) gennaio o dal 1° (primo) luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la delibera di accoglimento del Consiglio Direttivo venga votata nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

6. La quota associativa non è trasferibile a terzi, né è rivalutabile; lo status di Associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos; il servizio di gestione amministrativa è svolto direttamente dalla Segreteria, ovvero alla Direzione laddove prevista; pertanto, ogni pagamento deve essere indirizzato alla stessa.

#### **ART. 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

1. Tutti gli Associati godono - al momento dell'ammissione - del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

2. Fermo restando quanto disposto dalla legge, ogni Associato ha l'obbligo di concorrere utilmente al perseguimento degli scopi dell'Associazione con le prestazioni ed i conferimenti patrimoniali e personali previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 7 -RECESSO ED ESCLUSIONE**

1. La qualità di Associato non è trasmissibile.

2. L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso dev'essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

3. Il mancato rinnovo annuale dell'iscrizione, protrattosi per oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta assume valore di recesso tacito.

4. Previa delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può deliberare l'esclusione di un Associato solo per gravi motivi. I gravi motivi che consentono l'esclusione sono ravvisati:

- (a) Nel rilevante inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto associativo;
- (b) Nell'impossibilità sopravvenuta delle sue prestazioni;
- (c) Nella perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- (d) Nella sopravvenuta indegnità morale, valutata alla stregua dei requisiti predetti.

5. Nel corso di tale Assemblea - alla quale deve essere convocato l'Associato interessato - si procederà - in contraddittorio con l'interessato - a una disamina degli addebiti;

6. L'esclusione dev'essere specificatamente motivata e produce effetti dalla notifica all'interessato o comunque dal momento in cui questi ne abbia avuto conoscenza.

7. L'Associato escluso non può essere più ammesso.

8. Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio

dell'Associazione.

#### **ART. 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il funzionamento dell'Associazione è regolato dal presente Statuto e dai successivi eventuali regolamenti interni di cui l'Associazione potrà dotarsi in conformità al presente statuto, approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Gli organi sociali sono:

- (a) L'Assemblea degli Associati;
- (b) Il Consiglio Direttivo;
- (c) Il Presidente dell'Associazione;
- (d) Il Revisore dei conti;
- (e) Il Comitato Tecnico Scientifico.

2. Tutte le cariche dell'Associazione sono riconfermabili, possono essere assunte da rappresentanti degli Associati, che siano investiti di una effettiva responsabilità nell'ambito della stessa.

#### **ART. 10 – ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea deve essere convocata – senza indugio – nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e/o in caso di dimissioni del Presidente dell'Associazione.

2. L'Assemblea delibera:

- a) Sui piani annuali delle attività svolte e da svolgere, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) Sulle quote annuali di contribuzione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) Sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, con le modalità previste nel presente Statuto;
- d) Sulla nomina del Presidente dell'Associazione
- e) Sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- f) Sull'adozione di eventuali regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) Sulla esclusione degli Associati;
- h) Sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) Sullo scioglimento dell'Associazione.
- j) Su eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga sottoporre all'Assemblea.

#### **ART. 11 - CONVOCAZIONE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea avviene senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. La convocazione contiene: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

2. Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, in Italia o all'estero, e possono essere effettuate per videoconferenza.

3. L'Assemblea è composta dagli Associati che partecipano attraverso

un proprio rappresentante o le persone a tale scopo espressamente delegate per iscritto.

4. Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

5. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe conferite da altro Associato, ma nessun associato può riceverne più di 1 (una).

6. Purché gli Associati siano almeno 3 (tre), l'Assemblea:

(a) in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega da parte degli altri Associati, di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti;

(b) In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Se gli Associati sono 2 (due), l'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione è validamente costituita e delibera validamente con la presenza di entrambi gli Associati.

7. Per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. La predetta delibera potrà essere discussa e deliberata solo se posta all'ordine del giorno. In merito alle delibere di modifica dello Statuto, resta fermo il diritto di recesso per i dissidenti.

8. Per le ammissioni di nuovi Associati dell'Associazione è necessaria la presenza di tutti gli Associati e il voto favorevole dell'unanimità degli Associati, e potrà essere discussa e deliberata solo se posta all'ordine del giorno.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

#### **ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque membri, tra cui il Presidente dell'Associazione, nominati dall'Assemblea che ne determina il numero.

2. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono eleggibili per non più di due (2) mandati consecutivi.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, in Italia o all'estero, e possono essere effettuate per videoconferenza.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno due settimane prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata necessità ed indifferibile urgenza, la convocazione può avvenire fino a tre (3) giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione contiene: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o

– in sua assenza – dal consigliere più anziano fra i presenti.

6. Alle riunioni partecipa un rappresentante della Segreteria, ovvero il Direttore laddove nominato, di cui al presente Statuto, senza diritto di voto, che provvede a redigere e controfirmare il verbale di seduta.

7. Il Consiglio Direttivo – ravvisandone la necessità – potrà invitare alle riunioni persone con competenze specifiche sulle materie da trattare.

8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; ogni consigliere ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione

#### **ART. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, nel rispetto della legge, delle finalità e degli scopi associativi e dello statuto.

2. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto. Nella predisposizione annuale dei piani di attività di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), il Consiglio Direttivo acquisisce il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Comitato Scientifico di cui all'art. 16.

3. Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Lavoro interni determinandone compiti, funzioni, durata e numero di componenti. Detti Gruppi di Lavoro costituiti in ambito consiliare - agiscono con mandato del consiglio direttivo, al fine di trattare e decidere in merito a temi specifici individuati dallo stesso; relazionano - adeguatamente e tempestivamente – il consiglio direttivo sul lavoro svolto. L'atto eccedente i limiti del mandato resta a carico dei mandatari, se non viene ratificato dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 14 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per tre anni sociali e comunque sino a che non sia stato nominato il suo successore. Egli è rieleggibile.

2. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente dell'Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

4. Egli, in particolare:

(a) Cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegategli del Consiglio, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

(b) In caso di improrogabile e comprovata urgenza, può decidere su questioni che siano di competenza del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti necessari e sottponendoli, per la ratifica, allo stesso Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile;

(c) Cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;

(d) Dirime - secondo criteri di equità - le controversie che gli Associati accettano di sottoporre al suo arbitrato.

5. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità

amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

#### **ART. 15 – IL REVISORE DEI CONTI**

La vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione è esercitata da un Revisore dei conti, nominato dall'Assemblea. Il Revisore è persona con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto. Il Revisore predisponde una relazione in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

#### **ART. 16 - COMITATO SCIENTIFICO**

1. Il Comitato Scientifico è costituito dai soci fondatori e da figure di spicco italiane e straniere – nell'ambito delle scienze dell'educazione, indicate dal Consiglio Direttivo.
2. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive su tutte le attività, iniziative e proposte che il Consiglio Direttivo ritiene sottoporre alla sua attenzione. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto.

#### **ART. 17 – IL DIRETTORE / LA SEGRETERIA**

Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, può nominare un Direttore con funzioni amministrative, contabili e gestionali nell'ambito e nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo stesso. Tale ruolo richiede comprovate capacità manageriali, e può essere individuato dal Consiglio Direttivo all'interno dell'Assemblea dei Soci. Il Direttore non ha diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo. La carica di Direttore dell'Associazione è riconfermabile e può essere retribuita.

Se non diversamente disposto dal Consiglio Direttivo, il Direttore, avvalendosi dell'organizzazione degli uffici e dei settori del CSRM:

- a. collabora con il Presidente dell'Associazione, per l'esecuzione delle delibere consiliari e l'organizzazione dei gruppi di lavoro
- b. ha la responsabilità di curare che l'organizzazione di detti uffici si adegui costantemente in termini di personale, di dotazioni tecniche e di sistemazione logistica alle esigenze del CSRM in relazione all'attività operativa generale e tecnica;
- c. sollecita e segnala - agli organi competenti - il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate nel presente statuto
- d. cura l'amministrazione del personale retribuito, in particolare per tutto quanto riveste, in tale ambito, obblighi e responsabilità in relazione alle norme vigenti;
- e. cura, su indicazione del Presidente, l'organizzazione delle sedute assembleari predisponendo tutto il materiale necessario per lo svolgimento degli Ordini del Giorno; provvede alla verbalizzazione delle riunioni;
- f. come tesoriere - cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo;
- g. ha la responsabilità delle attività di progettazione, produzione, distribuzione, diffusione dei progetti, sia per quanto attiene alla proposizione degli stessi verso il Consiglio Direttivo, sia alla loro attuazione una volta deliberati;
- h. svolge attività di preventivazione e consuntivazione dei costi dei progetti;
- i. coordina le attività sviluppate attraverso l'utilizzo di operatori interni ed

esterni.

Laddove non nominato il Direttore, il Consiglio Direttivo individua annualmente la struttura - interna o esterna - all'Associazione e ai soci, che – con mansioni di segretario dell'Associazione – viene incaricata delle svolgimento dei compiti e delle mansioni di cui sopra nell'ambito e nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo stesso.

#### **ART. 18 – ANNO SOCIALE**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

#### **ART. 19 – BILANCIO**

1. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, viene predisposto dal Consiglio Direttivo – su stesura della Segreteria, ovvero del Direttore laddove nominato – il bilancio consuntivo e un conto preventivo dell'Associazione per l'esercizio successivo, nonché ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria, per legge o per disposizioni dell'assemblea; il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

2. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; è vietato all'Associazione distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ART. 20 – RISORSE ECONOMICHE**

1. L'Associazione trae le risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

Quote e contributi degli Associati;

Eredità, donazioni e legati;

Erogazioni liberali degli associati e di terzi;

Contributi da parte di enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

Proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche, anche di natura commerciale, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

Ogni altro tipo di entrata possibile e lecita.

2. Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

#### **ART. 21 – PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI**

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate dai propri Associati, in forma volontaria, libera e gratuita, per il perseguitamento dei fini istituzionali.

2. Nell'eventualità in cui l'Associazione richiedesse di avvalersi, per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della sua attività, di strutture e/o prodotti e/o servizi di un Associato, per la cui fruizione quest'ultimo ha già prefissato costi di esercizio debitamente approvati e/o autorizzati dai competenti organi degli Associati, l'Associazione provvederà a rimborsare, previo preavviso dell'Associato fornitore, i costi dovuti per dette fruizioni, secondo gli importi e le modalità stabiliti.

3.L'utilizzazione, in qualsiasi forma, del nome e/o del logo e/o di immagini di uno degli Associati, in qualsiasi attività di funzionamento o svolgimento della vita dell'Associazione, richiede in ogni caso la preventiva autorizzazione del legittimo titolare.

**ART. 22 - PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1.Gli Associati persone fisiche possono partecipare agli organi dell'Associazione una volta ottenute le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti di appartenenza e compatibilmente con gli obblighi legali e contrattuali inerenti al loro rapporto di impiego e/o di collaborazione con gli stessi Enti di appartenenza, utilizzando esclusivamente le proprie capacità professionali e non ponendo in essere un'attività concorrente e/o una divulgazione di notizie e/o un uso delle medesime che non siano strettamente connesse e necessarie per la realizzazione delle finalità statutarie dell'Associazione.

2.Il Consiglio Direttivo deve vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui in quest'articolo.

**ART. 23 – SEDI SECONDARIE**

1. L'Associazione potrà costituire delle Sedi Secondarie - nei luoghi che riterrà più opportuni - al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, attraverso forme di coordinamento a livello nazionale e locale.

**ART. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Tutte le controversie - insorgenti tra l'Associazione e gli Associati medesimi - saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo - con funzioni di presidente - dagli arbitri così designati, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano; gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

**ART. 25 – SCIOLGIMENTO**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con l'approvazione - sia in prima che in seconda convocazione - di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe conferite dagli altri Associati.

2. L'Assemblea - all'atto dello scioglimento dell'Associazione - delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione; la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione, che persegua finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto abbiano eventualmente deliberato gli Associati supersiti, con il voto favorevole do almeno 3/4 (tre quarti) di essi.

3. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche tra gli Associati.

**ART. 26 – NORME GENERALI**

1.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme generali.

F.TO FRANCESCA MASSA

F.TO ANNA REZZARA

F.TO IGOR SALAMONE

F.TO STEFANIA ULIVIERI STIOZZI RIDOLFI

F.TO LUCIA ZANNINI

F.TO JOLE ORSENIGO  
F.TO MARCELLO FONTANESI  
F.TO GUIDO CANZIANI  
F.TO PIERANGELO BARONE  
F.TO GIORGIO PRADA  
F.TO CRISTINA PALMIERI  
F.TO FRANCESCA ANTONACCI  
F.TO FRANCESCO CAPPA  
F.TO PAOLA MARCIALIS  
F.TO STEFANIA MASSA  
F.TO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO